



COMUNE DI CIANCIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N..... del

	Oggetto: Piano Triennale del fabbisogno di personale e determinazione della dotazione organica dell'Ente 2025-2027. Sottosezione 3.3 PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

L'anno duemilaventicinque addì del mese di alle ore..... nella Sala Giunta, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 26 Agosto 1992 n° 7, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente/assente
MARTORANA FRANCESCO	SINDACO	
CURABA LIBORIO GIUSEPPE	VICE SINDACO	
GATTUSO CALOGERO	ASSESSORE	
PAOLO MANZULLO	ASSESSORE	
RE LORENA ANNA	ASSESSORE	

Assume la presidenza il Sindaco Rag. Francesco Martorana con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giovanni Dennis Lattuca che

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni

prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, (competenze e capacità del personale) da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione (e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti).

(...) 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche,

nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”

Preso atto che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, le condizioni preliminari che questa Amministrazione deve rispettare per poter effettuare assunzioni sono le seguenti:

- aver effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art.48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- aver rispettato le disposizioni normative sul contenimento della spesa del personale per gli enti soggetti al pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti della Legge n.296/2006 con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- di aver rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente.

Visto l'art. 35, co. 4, del D. Lgs. 165/01, secondo cui, *“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4”*;

Considerato che, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'Ente, la quale, oltre ad essere necessaria, in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D. Lgs. n. 75/2017 (modifiche e integrazioni al D. Lgs. 165/01), il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di

lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Rilevato che, l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", in base al quale, con decorrenza dal 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557 - quater, della L. n. 296/2006.

Rilevato che, il D.M. 17 marzo 2020 citato, dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente.

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34 del

2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni del personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020.

Atteso che, ai fini della predisposizione del fabbisogno occorre procedere all'analisi ed alla rappresentazione delle esigenze dell'ente sotto un profilo quantitativo, (consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alle funzioni istituzionali dell'amministrazione, tenuto anche conto delle cessazioni di personale, e, sotto un profilo qualitativo, riferito alla tipologia di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione).

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Cianciana appartiene alla fascia demografica D;

Visti i prospetti allegati predisposti e trasmessi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, dai quali si rileva che:

- La spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (anno 2023) è pari a 1.305.819,47 €;
- la media aritmetica delle entrate correnti dell'ultimo triennio, al netto del FCDE, è di 3.799.671,72 €;
- **Il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette degli ultimi tre rendiconti approvati è pari al 34,37%;**
- Il valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, come da tabella 3 del D.M. è pari al 31,20%;

Dato atto che:

- nel 2024 si sono registrati i seguenti pensionamenti:

Data cessazione rapporto di lavoro	Area del personale	Stipendio tabellare presunto per 13 mensilità oneri compresi
01/06/2024	Cat. C4 – Area degli Istruttori Amministrativi	33.870,31 €
01/07/2024	Cat. “B3” - Area degli operatori esperti	28.498,57 €
31/12/2024	Cat. “B3” - Area degli operatori esperti	28.498,57 €

- nel 2025 si prevede il pensionamento della seguente ulteriore unità di personale:

Area del personale	Stipendio tabellare per 13 mensilità oneri compresi
Cat. C4 – Area degli Istruttori Amministrativi	33.870,31 €

Richiamato l'art. 6 del D.M. 17 Marzo 2020, secondo cui i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 dello stesso art. 6 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia che, per i comuni aventi una popolazione compresa tra i 3.000 ed i 4.999 abitanti, è del 31,2 %;

Rilevato che:

- tale interpretazione è stata confermata dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione. n. 55/2020: *"il Comune (..) che presenta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al D.M. del 17.03.2020, potrà coprire anche il turn - over al 100%, a condizione che lo stesso Comune, non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale, rispetto a quello corrispondente, registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"*;

- come precisato ancora dalla Corte dei Conti, sez. Sicilia, del. n.131/2020: “gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere”;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria, 20 ottobre 2020, n. 91, secondo la quale “il legislatore non impone un rientro immediato e nemmeno il blocco delle assunzioni, ma di adottare un “percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto”, fino al conseguimento, nel 2025, del valore soglia massimo;

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale l’11 settembre 2020, che contiene i principali indirizzi applicativi del Decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

Richiamata la suddetta circolare nella parte in cui viene chiarito che “i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore al valore-soglia di cui all'art. 6, sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento del valore soglia. A tal fine possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente «anche» applicando un turn over inferiore al 100 per cento”;

Richiamata la precedente deliberazione di G.M. n. 38 del 22 aprile 2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Piano Triennale del fabbisogno di personale e determinazione della dotazione organica dell’Ente 2024-2026”;

Richiamata la precedente deliberazione di G.M. n. 109 del 12 novembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Parziale modifica ed integrazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale triennio 2024

- 2026 e Piano delle assunzioni 2024 approvato con deliberazione di G.C. n. 38 /2024, nonchè del PIAO 2024/2026, adottato ai sensi dell' art. 6 del D.L. n. 80/2021. Attivazione delle procedure finalizzate all' assunzione a Tempo Indeterminato dei lavoratori impegnati nello svolgimento di attività socialmente utili";

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025/2027, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente.

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025 – 2027, predisposta dall'Ufficio Risorse Umane, sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione e dalle indicazioni fornite dai singoli Responsabili dei Servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- d) della carenza di personale in settori strategici per l'ente;

Viste le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 14 del 04/07/2024 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (Dup) relativo al triennio 2024-2026;
- del Consiglio comunale n. 35 del 08.10.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsione 2024/2026;

Preso atto che sono in essere due rapporti di lavoro a tempo determinato:

- n. 1 contratto a tempo determinato, ex art. 110 TUEELL, a 24 ore settimanali – Cat. D (Area Funzionari e Elevata Qualificazione) Istruttore Direttivo Contabile – fino al 31/12/2026, prorogabile fino alla scadenza del mandato del sindaco;
- n. 1 contratto a tempo determinato ex art. 1, comma 557 L. 30/12/2004 n. 311, per utilizzo dipendente dell'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo per anni 1 e per 18 ore settimanali, cat. C (Area Istruttori) – profilo Istruttore Amministrativo (scadenza 01/09/2025);

Dato atto che:

- A seguito di procedura selettiva interna esclusivamente riservata ai lavoratori precedentemente impegnati presso l'Ente nello svolgimento di attività socialmente utili, regolarmente inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono stati stabilizzati n. 21 lavoratori;
- I lavoratori precedentemente impegnati in attività socialmente utili sono stati assunti a tempo parziale ed indeterminato, nel limite delle ore settimanali coperte dal contributo erogato per ciascun lavoratore ASU dalla Regione Sicilia, corrispondente ad un massimo di euro 19.180,00 annuali lordi, non incidendo quindi nel tetto di spesa del personale di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Considerato che obiettivi prioritari dell'Amministrazione sono:

- l'utilizzazione di profili professionali infungibili o carenti in organico, anche tramite il ricorso all'art. 110 del T.U.EE.LL. e all'art. 1, comma 557 L. n. 311/2004, al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni;
- il superamento del precariato storico al fine di valorizzare le risorse umane in servizio presso l'Ente che hanno acquisito professionalità ed esperienza;
- il turn over parziale del personale cessato, con particolare riferimento all'assunzione dall'esterno di figure professionali infungibili, nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa;
- il trasferimento all'Unione dei Comuni di alcuni servizi da gestire in forma associata, con eventuale contestuale trasferimento di una minima quota di capacità assunzionale;

Vista la Deliberazioni della Giunta Comunale n. 130 del 20.12.2024, avente ad oggetto "Prosecuzione delle attività dal 01 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025 Attività Socialmente Utili per n. 2 Lavoratori di cui al D. Lgs. n. 468/1997 (Fondi Comunali)";

Dato atto che:

- è intendimento di questa Amministrazione procedere alla stabilizzazione dei n. 2 lavoratori destinati allo svolgimento di Attività Socialmente Utili ai sensi del D. Lgs. n. 468/1997;
- il costo sostenuto dall'Amministrazione per n. 2 Lavoratori impegnati in attività socialmente utili ai sensi del D. Lgs. n. 468/1997, come da rendiconto della gestione esercizio 2023, è pari ad euro 33.289,96;
- la spesa sostenuta dall'Amministrazione per i lavoratori suddetti è interamente considerata nella spesa di personale, come risultante dall'allegata tabella predisposta dalla Responsabile del Settore I;

Richiamato l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, "Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili", convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ai sensi del quale **"le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa"**;

Considerato che:

- l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili può rappresentare per il Comune di Cianciana una opportunità, destinando i lavoratori interessati a mansioni di cui il Comune di risulta sprovvisto o carente;
- i due lavoratori impegnati in attività socialmente utili potrebbero essere assunti a tempo indeterminato con inquadramento nelle seguenti Aree:

Area	Spesa per ore settimanali
Operatore 20 ore settimanali	15.970,83
Operatore esperto – autista scuolabus 20 ore settimanali	16.685,00

Rilevato che, l'assunzione a tempo indeterminato e *part-time* a 20 ore settimanali di n. 1 Operatore e di n. 1 Operatore esperto avrebbe un costo presuntivo, al netto degli oneri riflessi, di euro 32.655,83, non incidendo, quindi, nella spesa di personale oggi sostenuta dal Comune di Cianciana per n. 2 Lavoratori impegnati in attività socialmente utili ai sensi del D. Lgs. n. 468/1997, risultante pari ad euro 33.289,96;

Rilevato che:

- il Comune di Cianciana si ritrova a fronteggiare, non senza difficoltà, il pensionamento al 31/12/2024 di un ex dipendente appartenente l'Area degli Operatori esperti, con contratto *full time*, incardinato presso il servizio idrico integrato;
- il Comune di Cianciana esercita in forma autonoma il Servizio idrico integrato in deroga alla gestione unitaria del servizio per Ambiti territoriali ottimali, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 147 del Dlgs 152/2006;
- l'erogazione puntuale del servizio idrico integrato risulta imprescindibile per il Comune di Cianciana, tenuto conto anche delle ragioni di igiene e di sanità pubblica che sono sottese all'efficiente erogazione del servizio che occupa;

Richiamato l'art. 62 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, nella parte in cui dispone che *“al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.*

Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise”;

Ravvisata la necessità di aumentare temporaneamente l'orario di lavoro del dipendente Traina Giuseppe Antonio, Operatore esperto con contratto part time a 23 ore settimanali, incardinato presso il servizio idrico integrato;

Considerato che:

- Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022 *“In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza”.*
- Sono stati definiti, in sede di confronto con le organizzazioni sindacali, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al citato articolo 13, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022;
- Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL;

- L'importo dello 0,55 % del monte salari 2018, calcolato sulla base dei dati di cui alle tabelle 12 e 13 del Conto annuale 2018 è pari ad 3.883,31 euro;
- Nel corso del 2024 è stata definita la progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di un dipendente, per un costo complessivo calcolato in 1.978,42 €;
- **L'importo dello 0,55 % del monte salari 2018 residuo**, al netto del costo della progressione tra le aree già effettuata, **è pari a 1.904,89 euro**;
- **l'importo di € 1.904,89 consente unicamente la progressione dall'Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti di n. 2 dipendenti**, che l'Amministrazione intende sfruttare per dotarsi di personale maggiormente qualificato;

Richiamata la **Deliberazione n. 184/2024/SRCPIE/PAR** della **Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte**, ove viene chiarito che lo **“spazio contrattuale dello 0,55 % del monte salari 2018 si sostanzia, in definitiva, in una provvista finanziaria specifica ed aggiuntiva, che esula dalle ordinarie capacità e vincoli assunzionali, in quanto “speciale”,** e di cui gli enti possono disporre, esclusivamente al fine previsto dall'art. 13, comma 8, del CCNL, al di fuori delle dinamiche connesse al reclutamento ordinario e per un periodo temporale transitorio ben definito che si concluderà al 31 dicembre 2025. In tal senso, occorre precisare che lo stanziamento pari allo 0,55% del monte salari 2018 deve intendersi come una tantum, che vale cioè per tutto il periodo contrattualmente previsto fino al 31 dicembre 2025, come chiarito dall'ARAN nel parere CFL229”;

Visto il comma 3 dell'art. 10 L.R. n. 1/2025, il quale dispone che: comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è sostituito dal seguente: *"per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e successive modificazioni nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni e di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata la spesa di 80.730 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 79.150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 78.060 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027, da iscrivere nell'apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785), comprensiva delle variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7. Dall'esercizio finanziario 2028 sino all'esercizio finanziario 2047 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (Missione 15, Programma 3, capitolo 215785), cui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;*

Richiamata la circolare della Regione Sicilia – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative, del 27 marzo 2025, prot. n. 12390, nella parte in cui, in **aggiornamento della circolare esplicativa prot. n. 17548 del 24/04/2024**, chiarisce che:

- *“in considerazione delle risorse finanziarie stanziare dalla L.R. 1/2025 “Legge di stabilità regionale 2025-2027”, tenuto conto della necessità di dovere contemperare la sostenibilità della spesa regionale con una equa retribuzione delle prestazioni lavorative e avuto altresì riguardo alle varie categorie professionali in cui sono inquadrati i lavoratori ASU presso i vari enti utilizzatori/assegnatari, **l'ammontare del contributo annuale per ciascun lavoratore ASU stabilizzato e/o da stabilizzare è quantificato ed erogabile come segue**, precisando che trattasi sempre di contributo annuo onnicomprensivo di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione:*

*a) per il personale ASU appartenente alla **categoria A** il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 19.165,00 annuali lordi pro capite, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;*

*b) per il personale ASU appartenente alla **categoria B** il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 20.022,00 annuali lordi pro capite, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo*

previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

c) per il personale ASU appartenente alla **categoria C** il contributo è **erogabile fino ad un massimo di euro 22.454,00 annuali lordi pro capite**, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione”;

Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione avviare le procedure per l’ottenimento del maggiore contributo regionale previsto per i lavoratori stabilizzati ed oggi inquadrati nelle Aree degli Operatori Esperti e degli Istruttori, implementando l’orario di lavoro a 24 ore settimanali;

Richiamato il Decreto interministeriale 5 febbraio 2025 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella parte in cui dispone che:

- Per l’annualità 2025, il contributo di cui all’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a 68 milioni di euro, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna - Anno 2025”, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 14 novembre 2024 che, unita al presente decreto con i rispettivi allegati, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed è attribuito:

- - a ciascun comune della Regione Siciliana negli importi indicati nell’allegato 1 “Comuni della Regione siciliana” alla predetta Nota metodologica, per un importo complessivo di euro 51.877.200;
- In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l’anno 2025, come definito negli allegati 1 e 2 alla Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna - Anno 2025”, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi di cui al comma 2;
- Tutti i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera a) sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l’anno 2025 attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2026, secondo le modalità e la procedura definite nella menzionata Nota metodologica, della “Scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio” resa disponibile sul portale OpenCivitas di Sogei – Società generale d’informatica S.p.a.;

Visto l’allegato 1 del citato Decreto interministeriale 5 febbraio 2025, il quale assegna al Comune di Cianciana la somma di € 26.896,46;

Dato atto che:

- le risorse allocate nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC) sino al 2024 (art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, legge n. 232/2016), dal 2025 al 2030 confluiscono nel Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi (FELS) (art. 1, comma 496, legge n. 213/2023), che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023 ne ha sancito la specialità a fronte del vincolo di destinazione posto a rimozione degli squilibri economici e sociali e a salvaguardia dell’effettivo esercizio dei diritti della persona (ai sensi dell’articolo 119, comma 5 della Costituzione);

- le risorse aggiuntive stanziare nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento dei servizi sociali comunali sono pari a 44 milioni di euro per il 2022, 52 milioni di euro per il 2023, 60 milioni di euro per il 2024. A partire dal 2025, per gli effetti della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, le risorse aggiuntive stanziare nell'ambito del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi ammontano a 68 milioni di euro per il 2025, 77 milioni di euro per il 2026, 87 milioni di euro per il 2027, a 97 milioni di euro per il 2028, 107 milioni di euro per il 2029 e 113 milioni di euro per il 2030. A decorrere dal 2031, tali risorse riconfluiranno nel FSC ai sensi del art. 1, comma 449, lettera d-undecies, legge n. 232/2016;

Richiamata la nota metodologica di cui al Decreto interministeriale 5 febbraio 2025, ove è disposto che ***“Tutti i comuni sono tenuti alla compilazione delle schede di monitoraggio relative agli obiettivi di servizio 2025. Gli enti sotto-obiettivo nel 2025 sono, inoltre, tenuti attraverso un apposito Quadro presente nelle schede a rendicontare come sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale. Tale rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più delle seguenti opzioni:***

- ***assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l'ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti;***
- ***assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;***
- ***incremento del numero di utenti serviti;***
- ***significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione;***
- ***trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali”;***

Tenuto conto della deliberazione della Corte dei Conti della Sicilia n. 89/2023/PAR che si esprime nei termini per cui anche gli enti che presentano un'elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (i cosiddetti «enti non virtuosi» in applicazione del decreto legge 34/2019), possono procedere, senza alcuna preclusione, ad assunzioni finanziate da risorse provenienti da altri soggetti. Le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento e nel caso di finanziamento parziale per un importo corrispondente;

Considerato che nel mese di dicembre del 2025 si registrerà il pensionamento dell'unico assistente sociale ad oggi in servizio presso il Comune di Cianciana;

Ritenuto opportuno procedere all'assunzione di un assistente sociale, utilizzando le risorse allocate nel Fondo di Solidarietà *ut supra*;

Dato atto che l'assunzione di un assistente sociale con somme derivanti esclusivamente da contributi statali non incide nella spesa del personale di cui all'articolo 33 del D.L. n. 34/2019;

Verificato che la spesa del personale per il periodo 25/27, rientra nei limiti di cui all'art.1 co. 557 e 557 quater, della L. 296/06;

Ritenuto nel triennio 2025-2027 necessario provvedere al potenziamento delle unità di lavoratori, coerente con le esigenze dell'Ente in talune posizioni strategiche e carenti, programmando l'assunzione di alcune figure professionali funzionali alla ottimale organizzazione e gestione dei servizi.

Rilevato che questa Amministrazione intende **prorogare il contratto a tempo determinato ex art. 1, comma 557 L. 30/12/2004 n. 311, per utilizzo dipendente** dell'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-

Magazzolo – **inquadrate nell'Area degli Istruttori, profilo Istruttore Amministrativo - per un ulteriori anni 1 e per 18 ore settimanali;**

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Rilevato che l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali 22/01/2004 prevede che: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."*

Rilevato, altresì che con l'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri Enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004.

Preso atto che, la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *"Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore"*;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il parere con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto di approvare la nuova Dotazione Organica dell'Ente, ricordando, altresì, che la novella legislativa la riduce ad un mero valore finanziario coincidente con il tetto di spesa massima – valore medio spesa anni 2011/2013;

Dato atto che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2022/2024 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto che il fabbisogno del personale che si vuol programmare prevede di:

- stabilizzare n. 2 Lavoratori impegnati in attività socialmente utili ai sensi del D. Lgs. n. 468/1997, senza incrementare la spesa di personale oggi sostenuta dal Comune di Cianciana, come risultante dal rendiconto della gestione esercizio 2023;
- prorogare n. 1 contratto a tempo determinato ex art. 1, comma 557 L. 30/12/2004 n. 311, per utilizzo dipendente dell'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo – inquadrato nell'Area degli Istruttori, profilo Istruttore Amministrativo - per ulteriori anni 1 e per 18 ore settimanali;
- aumentare temporaneo orario di lavoro del dipendente Traina Giuseppe Antonio, Operatore esperto, da 23 a 30 ore settimanali fino al 31/12/2025;
- implementare l'orario di lavoro fino a 24 ore settimanali del personale inquadrato nelle Aree degli Operatori Esperti e degli Istruttori e precedentemente impegnato in attività socialmente utili;
- assunzione Assistente sociale, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a tempo indeterminato ed a 24 ore settimanali;

Acclarato che:

- la spesa prevista per la proroga di n. 1 contratto a tempo determinato ex art. 1, comma 557 L. 30/12/2004 n. 311, per utilizzo dipendente dell'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo - inquadrato nell'Area degli Istruttori, profilo Istruttore Amministrativo - per ulteriori anni 1 e per 18 ore settimanali è di € 15.781,59;
- La trasformazione del contratto part time fino a 24 ore settimanali del personale precedentemente impegnato in attività socialmente utili non graverà sul bilancio comunale;
- l'assunzione a tempo indeterminato e *part-time* a 20 ore settimanali di n. 1 Operatore e di n. 1 Operatore esperto ha un costo presuntivo, al netto degli oneri riflessi, di euro 32.655,83, non incrementando, quindi, la spesa di personale oggi sostenuta dal Comune di Cianciana per n. 2 Lavoratori impegnati in attività socialmente utili ai sensi del D. Lgs. n. 468/1997, risultante pari ad euro 33.289,96;
- l'aumento temporaneo dell'orario di lavoro del dipendente Traina Giuseppe Antonio, Operatore esperto, da 23 a 30 ore settimanali dall'1/07/2025 fino al 31/12/2025 ha un costo presuntivo di 2.919,87 €;
- l'assunzione di un Assistente sociale, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a tempo indeterminato ed a 24 ore settimanali, ha un costo presuntivo, al netto degli oneri riflessi, di euro 22.952,97;

Considerato che la spesa del personale nel corso del 2025 diminuirà per effetto dei pensionamenti registratisi nel corso del 2024;

Dato atto che per effetto della presente programmazione la dotazione organica dell'Ente verrà modificata così come di seguito indicato:

Area	Posti coperti		Posti da coprire per effetto del presente piano		Posti totali
	FT	PT	FT	PT	
Funzionari E.Q.	3	1		1	5
Istruttori	3	19		1 proroga ex art. 1, c. 557 della L. 311/2004 *	22
Operatori Esperti	2	6		1 stabilizzazione personale ASU ex D. Lgs. n. 468/1997	9
Operatori	1	21		1 stabilizzazione personale ASU ex D. Lgs. n. 468/1997	23
TOTALE	9	47		3	59

* posto già calcolato all'interno del personale presente nell'ente con contratto a tempo parziale.

Ritenuto opportuno, in considerazione della carenza di personale, procedere alla seguente programmazione per il periodo 2025/2027:

Anno 2025

Procedura di reclutamento	Profilo	Costo annuo presunto
Procedura selettiva riservata al personale interno impegnato in attività socialmente utili ai sensi del D. Lgs. n. 468/1997	n.1 - Area degli Operatori a tempo indeterminato a 20 ore settimanali; n.1 - Area degli Operatori Esperti a tempo indeterminato a 20 ore settimanali;	€ 32.655,83 oneri compresi
Proroga "scavalco"	n.1 Istruttore Amministrativo a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali.	15.781,59 €
Aumento orario di lavoro ai sensi dell'art. 62 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022	aumento temporaneo dell'orario di lavoro di un Operatore esperto, da 23 a 30 ore settimanali.	2.919,87 €
Trasformazione contratto lavoratori precedentemente impegnati in attività socialmente utili, nel limite delle risorse di cui alla circolare circolare della Regione Sicilia, 27 marzo 2025, prot. n. 12390	trasformazione del contratto part time fino a 24 ore settimanali del personale precedentemente impegnato in attività socialmente utili	non graverà sul bilancio comunale
Progressione fra le aree comparata, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001	n. 2 progressioni dall'Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	€ 1.904,89 oneri esclusi

ANNO 2026

Assunzione di un Assistente sociale, mediante procedura di reclutamento da individuare con successivo atto	n. 1 - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – Assistente sociale, a tempo indeterminato ed a 24 ore settimanali	€ 22.952,97 oneri compresi
--	--	----------------------------

ANNO 2027

Nessuna assunzione

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 19 novembre 2022;
Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
Visto il D.M. 17 marzo 2020;
Visto il D.L. n.80/2021 convertito con Legge n.113/2021;
Vista la L. 145/2018;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale,

- 1) Di procedere** nel 2025 all'aumento temporaneo dell'orario di lavoro del dipendente Traina Giuseppe Antonio, Operatore esperto, da 23 a 30 ore settimanali dall'1/07/2025 fino al 31/12/2025;
- 2) Di procedere** nel 2025 alla proroga di n. 1 contratto a tempo determinato ex art. 1, comma 557 L. 30/12/2004 n. 311, per utilizzo dipendente dell'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo - inquadrato nell'Area degli Istruttori, profilo Istruttore Amministrativo - per ulteriori anni 1 e per 18 ore settimanali:

Procedura di reclutamento	Profilo
Scavalco ex art. 1, comma 557 L. 30/12/2004 n. 311	n.1 Istruttore Amministrativo a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali.

- 3) Di procedere** nel 2025 alla trasformazione del contratto part time fino a 24 ore settimanali del personale precedentemente impegnato in attività socialmente utili e, precisamente, di n. 14 Istruttori e di n. 6 Operatori Esperti che hanno preso servizio in data 31/12/2024;
- 4) Di procedere** nel 2025 all'avvio della procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di n. 1 Operatore e di n. 1 Operatore Esperto, mediante procedura selettiva interna esclusivamente riservata ai lavoratori attualmente impegnati presso l'Ente nello svolgimento di attività socialmente utili ai sensi del D. Lgs. n. 468/1997:

Procedura di reclutamento	Profilo
procedura selettiva interna esclusivamente riservata ai lavoratori attualmente impegnati presso l'Ente nello svolgimento di attività socialmente utili ai sensi del D. Lgs. n. 468/1997.	n.1 Operatore
procedura selettiva interna esclusivamente riservata ai lavoratori attualmente impegnati presso l'Ente nello svolgimento di attività socialmente utili ai sensi del D. Lgs. n. 468/1997.	n.1 Operatore Esperto – autista scuolabus

- 5) Di procedere** nel 2025 al reclutamento di n. 1 Funzionario e dell'Elevata Qualificazione – Assistente sociale a tempo indeterminato ed a 24 ore settimanali:

Procedura di reclutamento	Profilo
Mobilità volontaria/utilizzo graduatorie di altri enti/concorso pubblico	n.1 Funzionario e dell'Elevata Qualificazione – Assistente sociale

- 6) Di procedere nel 2025 alla progressione comparata fra le aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001:**

Progressione comparata fra le aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001	n. 2 progressioni dall'Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	€ 1.904,89 oneri esclusi
---	--	--------------------------

- 7) Di procedere nel 2026 all'assunzione di un Assistente sociale, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – Assistente sociale, a tempo indeterminato ed a 24 ore settimanali:**

Assunzione di un Assistente sociale, mediante procedura di reclutamento da individuare con successivo atto	n. 1 - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – Assistente sociale, a tempo indeterminato ed a 24 ore settimanali	€ 22.952,97 oneri compresi
--	--	----------------------------

- 8) Di approvare il Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027, come sopra rappresentato;**

- 9) Di approvare, la rimodulazione della **dotazione organica** dell'Ente, come di seguito rappresentata:**

Area	Posti coperti		Posti da coprire per effetto del presente piano		Posti totali
	FT	PT	FT	PT	
Funzionari E.Q.	3	1		1	5
Istruttori	3	19		1 proroga ex art. 1, c. 557 della L. 311/2004 *	22
Operatori Esperti	2	6		1 stabilizzazione personale ASU ex D. Lgs. n. 468/1997	9
Operatori	1	21		1 stabilizzazione personale ASU ex D. Lgs. n. 468/1997	23
TOTALE	9	47		3	59

* posto già calcolato all'interno del personale presente nell'ente con contratto a tempo parziale.

- 10) Di dare atto** che il nuovo piano occupazionale per il triennio 2025/2027, di cui ai precedenti punti, è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al D. P.C.M. 8 maggio 2018;

- 11) Di dare atto** che il presente piano triennale dei fabbisogni di personale costituisce parte integrante del PIAO;

- 12) Di Dare Atto** infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 non emergono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

- 13) Di Dare Atto** della possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano triennale dei fabbisogni approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità dell'Ente;
- 14) Di Trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, e. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
- 15) Di Dare Mandato** al Responsabile del Servizio Personale di dare informazione in merito all'adozione della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali;
- 16) Di Demandare** al Responsabile del Servizio Personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- 17) Di Pubblicare** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all' Albo Pretorio on-line di questo Ente e sul sito web Istituzionale – Apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi e nei modi di legge;
- 18) Di Dichiarare** il presente provvedimento, con separate ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Vice Sindaco,
F.to Curaba Liborio

IL RESPONSABILE E.Q. SETTORE N° 2
F.to Dr. Giovanni Dennis Lattuca

Alle oreil Presidente dichiara chiusa la seduta.

Oggetto: Piano Triennale del fabbisogno di personale e determinazione della dotazione organica dell'Ente 2025-2027. Sottosezione PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

- 1) VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa.
- 2) VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni che seguono_____

Data_____

IL RESPONSABILE E.Q. SETTORE N° 2
(Dr. Giovanni Dennis Lattuca)

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

- 19) VISTO: si esprime parere favorevole
- 20) VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- 21) Parere non dovuto poiché l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Data_____

IL RESPONSABILE SETTORE N° 1
(Dr.ssa Vincenza Mortellaro)

Firmati all'originale:
L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Affissa all'Albo Pretorio dal.....al.....

L'incaricato della

pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Il sottoscritto _____ su conforme
attestazione dell'incaricato alla pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio
online**

CERTIFICA

Che copia integrale della deliberazione ai sensi dell'art. n° 11 della Legge Regionale 03 Dicembre
1991, n° 44, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il _____
e che vi rimarrà per giorni 15 sino al _____

Dalla Residenza Municipale li _____

Dichiarata immediatamente esecutiva
Art. 12, comma 2°, L.R. 44/91.
Il Segretario Comunale

Divenuta esecutiva per decorrenza
termini ai sensi dell'art. 12, 1°c.
della Legge Regionale n° 44/91.
Cianciana li _____
Il Segretario Comunale

Copia conforme in carta libera per
uso amministrativo.

Cianciana li _____

Il Segretario Comunale